

**Accordo tra la Delegazione Trattante di Parte Datoriale, la RSU e le OO.SS. rappresentative dell'area contrattuale del Comparto sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2023**

In data 13/09/2023 tra l'Azienda, la RSU e le OO.SS. dell'area contrattuale del Comparto si è svolto il previsto confronto sindacale riguardante le risorse aggiuntive RAR - anno 2023.

Richiamate:

- Le linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2023 – per il personale del Comparto della Sanità Pubblica, anticipato via mail dalla competente DG Welfare in data 04.07.2023.
- La pre-intesa tra la Delegazione Trattante di Parte Datoriale, la RSU e le OO.SS. rappresentative dell'area contrattuale del Comparto sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2023, sottoscritta il 12/07/2023 ed inviato al Collegio Sindacale in data 21.07.2023.
- La nota di trasmissione regionale delle suddette linee di indirizzo, prot. RL A00G1-2023-6616, con la quale la D.G. Welfare chiarisce alcuni aspetti applicativi dell'accordo RAR 2023;

**Alla luce di quanto sopra richiamato, le Parti sottoscrivono il seguente accordo:**

**Art. 1 - Progetti aziendali**

1. Sulla base di quanto previsto nella citata intesa regionale tra la Delegazione di Parte Pubblica e OO.SS. Regionali del Comparto Sanità, sono stati definiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale ed i relativi indicatori.
2. I progetti devono consentire il pieno coinvolgimento e partecipazione/contributo di tutti i dipendenti strutturati dell'azienda, a livello di unità di lavoro/equipe/gruppo di lavoro/individuale.
3. Ferma la facoltà del dipendente di aderire a più progetti, sarà erogata un'unica quota corrispondente al progetto con il valore economico raggiunto più elevato.
4. La valutazione dell'apporto individuale dei dipendenti sarà attestato contestualmente alla rendicontazione degli obiettivi.

**Art. 2 – Quantificazione delle risorse e criteri di erogazione delle quote**

1. Le risorse massime destinate ai progetti aziendali sono determinate sulla base delle quote pro-capite (distinte per aree) riportate nell'intesa regionale e della conseguente assegnazione a consuntivo, alle quali si aggiungono oneri riflessi e IRAP, parametrati alla consistenza numerica dei dipendenti pesati.
2. Il premio delle RAR sarà erogato a tutto il personale dipendente del comparto che di fatto partecipi all'esecuzione dei progetti secondo gli importi previsti dall'intesa regionale come di seguito riportato:

AREE	IMPORTO
<b>Professionisti della salute e funzionari</b>	<b>€ 800,00</b>
<b>Assistenti</b>	<b>€ 745,00</b>
<b>Operatori e Personale di supporto</b>	<b>€ 656,00</b>

NU RSU

EPOUSO

CESL FPMBL  
UM

Nursing UP  
PPCCIL  
OO

VILFPL

FIDEI

RSU  
Bosto  
ME  
Car



## ASST Brianza

- a) Al personale sanitario (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica) e al personale tecnico sanitario, della prevenzione nonché dell'area della riabilitazione operante su turni articolati sulle 24 ore, è riconosciuta una ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al precedente punto, di **€. 227,00**;
  - b) Al restante personale operante su tre turni articolati sulle 24 ore, è riconosciuta un'ulteriore quota annua, in aggiunta a quella di cui al precedente punto 2) di **€. 227,00**;
  - c) Al personale di cui al punto a), che non opera su turni articolati sulle 24 ore, è riconosciuta un'ulteriore quota annua di **€. 100,00**;
3. Nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti integralmente, la retribuzione complessiva in parola verrà riconosciuta, in relazione al grado di raggiungimento dei risultati, come segue:

Risultato ottenuto	Frazione di premio corrisposto
Da 0 fino al 49%	0
Dal 50 al 100%	Percentuale corrispondente al risultato raggiunto

4. La quota complessiva individuale sarà corrisposta in proporzione all'effettiva presenza in servizio (anche nella modalità di lavoro agile/smart working), depurata delle assenze e in base al grado di raggiungimento degli obiettivi a tutto il personale dipendente del comparto che di fatto partecipi alla esecuzione dei progetti individuati.
5. La quota è proporzionata alla percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale. Al personale che nel corso dell'anno di riferimento trasformi il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, la quota spettante è attribuita proporzionalmente ai periodi a tempo pieno e a tempo parziale, nonché alla percentuale di riduzione dell'orario;
6. L'erogazione avviene sulla base di un coinvolgimento minimo di mesi 6 nell'anno in corso.
7. Sono considerate - convenzionalmente e tassativamente - presenza:
  - ferie e festività di cui all'art. 49 del vigente CCNL
  - congedo per maternità obbligatorio di cui al D.Lgs. n. 151/2001, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro per maternità;
  - infortunio sul lavoro;
  - permessi sindacali retribuiti, in quanto equiparati dal vigente CCNQ a giornata lavorativa;
8. L'impegno orario inferiore a quello contrattualmente dovuto, registrato al 31.12.2023, comporta la mancata erogazione del saldo alla scadenza; il saldo potrà essere corrisposto al predetto personale una volta verificato che il debito orario sia stato colmato entro il mese di gennaio 2024.

**Art. 3 – Cronoprogramma riconoscimento economico**

1. La tempistica ai fini dell'erogazione delle quote delle RAR 2023, previa verifica a livello aziendale del rispetto del crono-programma, è la seguente:
  - erogazione di una quota pari al **50%** dell'importo dovuto, entro il mese di **settembre 2023**, dopo validazione del Nucleo di Valutazione sul positivo stato di avanzamento dei progetti,
  - Conclusione dei progetti al 31.12.2023,
  - Rendicontazione finale a cura dei Responsabili entro il 31 dicembre 2023,
  - validazione risultati da parte del NdV entro gennaio 2024 o comunque in tempo utile ai fini dell'erogazione del saldo,
  - erogazione **saldo (50%)** entro il mese di febbraio 2024.

**Art. 4 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si richiamano le disposizioni contenute nell'intesa regionale, nonché le disposizioni previste dal vigente CCNL.

CASL FPRBL  
UM

UHL FPL

FPL

FR CAL

NURSI NS  
EP

ASST  
Bianca



ASST Brianza

2. La validità dei progetti definiti è subordinata al parere positivo che deve essere espresso dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale.
3. Le RAR sono destinate al trattamento economico accessorio e non si consolidano.
4. Il presente accordo si applica esclusivamente al personale dipendente dell'ASST della Brianza dell'area del comparto sanità.

Vimercate,

Per l'Azienda

*Mauro*  
*Quilici*

Per la RSU

*Bosco* *Cherchi*

Per le OO.SS.

*FPCGIL* *Sen*  
*CISL/PAFL* *Manzini*  
*NURSING UP* *Alfani*  
*UIL FPL* *Orlando*  
*FISL* *Chianfani*  
*NURSIUD* *Benini*

